

trovare quella «buona costituzione» che dovrebbe permettere ai venti di placarsi e alla «nostra» Minerva di vincere la malinconia e tornare di nuovo a indossare l'elmo...

Costituente, tradizioni giuridiche e trasformazioni della società. Il contributo di Vezio Crisafulli*

Chiara Giorgi

1. Premessa

In questi ultimissimi anni l'interesse della ricerca storiografica si è venuto concentrando sul contributo fornito da alcuni costituenti appartenenti allo schieramento delle sinistre alla redazione del testo costituzionale repubblicano¹. Sulla scia di indagini precedenti, consegnate in studi monografici², l'attenzione si è rivolta soprattutto allo studio delle singole personalità presenti in sede di Costituente e di conseguenza all'analisi degli apporti di tipo politico e costituzionale da esse forniti.

In questa luce l'operato della sinistra nella preparazione della Legge fondamentale italiana pare aprire nuovi spazi di approfondi-

* Il saggio è tratto dalla tesi di laurea di C. GIORGI, discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, e rappresenta l'avvio di una ricerca.

¹ Si vedano ad esempio V. ATRIPALDI, *Fausto Gullo alla Costituente*, in C. AMIRANTE e V. ATRIPALDI (edd), *Fausto Gullo fra Costituente e Governo*, Napoli 1997; F. BARBAGALLO, *Terracini, comunista antistalinista, alla Costituente e al Senato*, in A. AGOSTI (ed), *La coerenza della ragione*, Roma 1998; M. DOGLIANI, *La concezione della Costituzione in Togliatti*, in C. FRANCESCHINI, S. GUERRIERI e G. MONINA (edd), *Le idee costituzionali della Resistenza*, Roma 1997; U. SPAGNOLI, *Partecipazione popolare e società civile nel pensiero e nell'opera di Umberto Terracini costituente e nel dibattito odierno*, in *La coerenza della ragione*, cit.; e infine i saggi recentemente raccolti in G. MONINA (ed), *La via alla politica. Lelio Basso, Ugo La Malfa, Meuccio Ruini protagonisti della Costituente*, Milano 1999.

² Cfr. in particolare V. ATRIPALDI, *L'organizzazione costituzionale dello Stato nel dibattito alla Costituente: il contributo di Renzo Laconi*, in *Studi in onore di Antonio Guarino*, Napoli 1982; N. BOBBIO, *Togliatti e la Costituzione*, in A. AGOSTI (ed), *Togliatti e la fondazione dello Stato democratico*, Milano 1986; S. MERLINI, *Umberto Terracini*, in «Quaderni costituzionali», VII, 1987; G. PASQUINO, *Lelio Basso, ibidem*; S. RODOTÀ, *Lelio Basso: la vocazione costituente*, in «Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco», X, 1989.

mento. Nello specifico tale operato sembra porre le premesse per una problematizzazione del tradizionale e più complessivo giudizio secondo cui la sinistra stessa non avrebbe fornito elementi innovativi al dibattito costituzionale repubblicano e alla statuizione di un nuovo assetto istituzionale postfascista³.

Va altresì detto che questa rinnovata impostazione parrebbe essere particolarmente produttiva nella misura in cui porta a tenere sullo sfondo, quale orizzonte tematico generale, l'intreccio tra le competenze di carattere giuridico-istituzionale e la specifica identità e cultura politica di quanti si impegnarono nel dibattito costituzionale italiano del secondo dopoguerra.

In questo senso la ricostruzione dei singoli contributi costituzionali (all'interno peraltro di una storia costituzionale intesa non soltanto come «storia del pensiero di alcuni dei giuristi più rappresentativi», ma anche come «storia della concezione della costituzione attraverso le affermazioni dei protagonisti della vita politica»⁴), sembra offrire materiale utile alla stessa riconsiderazione complessiva dell'apporto fornito dai partiti comunista e socialista all'elaborazione della carta costituzionale.

Alla luce di tali premesse si comprende allora come paiano essere vie proficue di ricerca quelle orientate su due diversi ambiti. Il primo di questi concerne l'analisi delle varie sedi – in modo pertinente definite «le piccole officine»⁵ della Costituzione italiana – in cui di fatto ebbe luogo il dibattito costituzionale.

In tali sedi è possibile osservare direttamente, sul terreno concreto dei lavori di preparazione dell'ordinamento giuridico-statale repubblicano, l'orientamento seguito dai protagonisti della vicenda costituzionale, in tutte le sue articolazioni e i suoi mutamenti, in relazione tanto agli altri soggetti politici presenti alle varie fasi del dibattito in oggetto, quanto alla propria specifica cultura di riferimento. L'altro ambito che tale approccio permette di tematizzare è quello relativo alle biografie culturali e politiche. Esse appaiono infatti utili al fine di illuminare l'attività dei costituenti e di comprendere più analiticamente l'itinerario attraverso il quale anche figure storiche apparentemente lontane da tematiche di ti-

³ Cfr. a questo proposito le considerazioni esemplificative a cui giunge uno dei saggi più importanti relativi all'analisi del contributo offerto dal Pci in sede costituzionale: G. CONTI-M. PIERETTI-G. PERRA, *Il «partito nuovo» e la Costituente*, in R. RUFFILLI (ed), *Cultura politica e partiti nell'età della Costituente*, Bologna 1979, vol. II.

⁴ M. DOGLIANI, *La concezione*, cit., p. 381.

⁵ E. CHELI, *Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia*, Bologna 1978, p. 38.

po istituzionale (come appaiono nella *vulgata* gli appartenenti allo schieramento della sinistre, in specie comunista) siano giunte ad avere una parte rilevante nella composizione del Testo fondativo del nuovo Stato.

Ecco dunque che il contesto materiale dell'attività di preparazione della Costituzione si allarga oltre il quadro storico-sociale, comprendendo sia i luoghi istituzionali in cui si articolò la Costituente per i lavori ufficiali (il Comitato dei Settantacinque piuttosto che la Commissione Forti), sia i soggetti politici e le radici culturali che sottessero e orientarono l'attività dei costituenti.

Nello specifico lo studio di figure come Vezio Crisafulli (che, sebbene non abbia partecipato in prima persona ai lavori di redazione della carta costituzionale italiana, fu presente nell'importante e precedente Commissione Forti e indirettamente influente per tutto il periodo costituente proprio grazie alla sua specifica competenza di giurista), permette di approfondire insieme più di un aspetto. Esso consente da un lato di ricostruire – sulla scorta anche delle indicazioni fornite da uno degli storici più attenti alla contestualizzazione sociale del periodo in cui la Costituzione italiana nacque⁶ – il percorso intellettuale e politico di un importante protagonista della vicenda costituzionale repubblicana; dall'altro lato permette di studiare le premesse politiche e culturali dell'elaborazione della Legge fondamentale.

Proprio l'indagine di Crisafulli sembra essere poi ulteriormente significativo nella misura in cui consente di valorizzare, come cornice storico-concettuale di riferimento, due approcci storiografici rivelatisi negli ultimi anni strettamente connessi e di importante rilievo. Si tratta in primo luogo dello studio della cultura e della dottrina giuspubblicistica e costituzionalistica italiana fra le due guerre, in specie dell'analisi di quegli elementi mostratisi particolarmente innovativi all'altezza degli anni Trenta nelle elaborazioni di autori (come appunto Crisafulli e Mortati) che non a caso «svolgeranno un ruolo di primo piano nella interpretazione della norma costituzionale e nella ricostruzione del diritto pubblico dopo l'entrata in vigore della Costituzione ita-

⁶ G. QUAZZA, *Resistenza e storia d'Italia. Problemi e ipotesi di ricerca*, Milano 1976, p. 442 scriveva che bisognerebbe «studiare realmente, di nuovo col metodo di Namier la composizione della Costituente: provenienza sociale, formazione culturale, rapporti di rappresentanza reale di interessi e di posizioni «culturali», cognizioni tecniche, riferimenti politici e giuridici specifici ecc.». Lo studio di Namier a cui Quazza si riferisce è *The Structure of Politics at the Accession of George III*, London 1937.

liana»⁷. Il secondo approccio storiografico che tale prospettiva consente di mettere a frutto si concentra sul terreno materiale dei mutamenti giuridico-istituzionali posti «in atto con le varie leggi fasciste», a cominciare dall'innovazione rappresentata dallo stesso Partito nazionale fascista.

D'altra parte proprio tale «rivoluzione costituzionale operata dal fascismo» costituisce la fonte di ispirazione primaria di quei dati di novità, in particolare quelli concernenti l'elaborazione sia della nuova forma-partito sia di una teoria giuridica dell'indirizzo politico, registrati negli interventi della giuspubblicistica menzionata⁸.

Va detto poi che ulteriori novità individuate da altre voci storiografiche in alcune posizioni del dibattito giuridico degli anni Trenta e dei primi anni Quaranta traggono altrettanto alimento da quei processi – sempre attinenti a dati di costituzione «materiale» – di trasformazione economico-sociale, oltre che istituzionale, verificatasi in Europa e oltre Atlantico tra le due guerre. Mutamenti questi relativi, per fare solo qualche esempio, all'«estensione dell'area dell'attività amministrativa», alla «proliferazione delle amministrazioni parallele» e all'«emergere di nuovi soggetti istituzionali dotati di poteri normativi autonomi nell'ambito delle pianificazioni di settore»⁹.

⁷ Cfr. in tal senso i contributi di M. FIORAVANTI, e in particolare *Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, Bologna 1998, p. 69, e M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione e trasformazione dello Stato*, in A. SCHIAVONE (ed), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990.

⁸ A questo proposito cfr. per il primo aspetto gli apporti storiografici di P. POMBENI, *Il partito fascista*, in A. DEL BOCA, M. LEGNANI, M.G. ROSSI (edd), *Il regime fascista*, Roma-Bari 1995, p. 207; e più analiticamente P. POMBENI, *Demagogia e tirannide. Uno studio sulla forma partito del fascismo*, Bologna 1984; e pure P. POMBENI, *Partiti e sistemi politici nella storia contemporanea*, Bologna 1985, in particolare pp. 202-10. Sempre a tale riguardo cfr. E. GENTILE, *La via italiana al totalitarismo*, Firenze 1995; e M. SALVATI, *Il regime e gli impiegati. La nazionalizzazione piccolo-borghese nel ventennio fascista*, Roma-Bari 1992. Sulla teoria giuridica dell'indirizzo politico cfr. poi M. DOGLIANI, *Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel diritto costituzionale*, Napoli 1985, in particolare pp. 185-230.

⁹ Cfr. G. MELIS, *Fascismo (ordinamento costituzionale)*, in *Digesto*, vol. VI, Torino 1991, p. 28; G. MELIS, *Il diritto amministrativo tra le due guerre*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XX, 1990; cfr. pure relativamente a tale contributo storiografico gli interventi di S. CASSESE, tra cui ad esempio, *La formazione dello Stato amministrativo*, Milano 1974; *Lo «Stato pluriclasse» in Massimo Severo Giannini*, in S. CASSESE, G. CARCATERA, M. D'ALBERTI, A. BIXIO (edd), *L'unità del diritto. Massimo Severo Giannini e la teoria giuridica*, Bologna 1994.

2. La sinistra dinanzi al problema della costruzione di un nuovo Stato

Prima di appuntare l'attenzione specificamente sul «caso Crisafulli», occorre problematizzare l'orizzonte tematico complessivo in cui si inserisce la ricerca sul contributo che alcuni appartenenti alla sinistra diedero alla redazione del Testo fondamentale. Si tratta cioè di indagare a livello generale il problema del rapporto tra marxismo e Stato, sulla scorta di un precedente studio, oramai classico nel settore, originato dalla convinzione secondo cui andasse superata la diffidenza nei confronti dei «temi istituzionali». Tale diffidenza era infatti causata a sua volta o da una impostazione eminentemente politico-ideologica del rapporto in questione, legata alla cosiddetta «malattia riformista», o, invece, dalla sottovalutazione del terreno istituzionale rispetto a quello economico considerato – sulla base di una discutibile lettura del nesso struttura-sovruttura – non solo l'elemento fondamentale dei processi storici ma addirittura l'unica realtà decisiva¹⁰. D'altra parte la questione del nesso tra marxismo e Stato sembra rivelare ulteriori versanti di approfondimento e di interazione proprio attraverso l'individuazione di contributi come quello offerto da Crisafulli, la cui elaborazione giuridico-costituzionale non può non essere stata fondamentale sul piano stesso del diritto positivo.

Va detto poi che sul piano metodologico l'attenzione alla sfera politico-istituzionale appare oggi indispensabile per un adeguato svolgimento della ricerca storico-sociale complessiva: in questo senso è stato giustamente osservato come il «rinviare alla natura delle articolazioni sociali e alla loro storia come fattori determinanti nell'analisi delle istituzioni» non debba comunque «far sottovalutare le capacità che le istituzioni hanno di plasmare a loro volta i comportamenti e le mentalità, e quindi le necessità di conoscerle nei loro profili formali»¹¹.

Del resto tale considerazione appare operante *sul terreno stesso della vicenda qui ricostruita*, nel senso che proprio questa consapevolezza sembra guidare alcuni dei protagonisti della vicenda costituzionale dello schieramento sia comunista che socialista a una considerazione del terreno statale più attenta rispetto alla *vulgata* marxista. La valutazione estremamente accurata dell'ambito giuridico, della sfera per dir così sovrastrutturale, ricondu-

¹⁰ Cfr. l'ampia ricostruzione storico-concettuale di P. PETTA, *Ideologie costituzionali della sinistra italiana (1892-1974)*, Roma 1975, in particolare pp. 9 ss.

¹¹ Così R. ROMANELLI, *Introduzione*, in *Storia dello Stato italiano*, Roma 1995, p. XIV.

cibile a una nozione dialettica della realtà storica nei suoi processi e prodotti concreti, sembra essere uno dei principali elementi comuni ad alcuni importanti costituenti. È infatti la non sottovalutazione dell'importanza delle istituzioni nella formazione dei comportamenti collettivi e individuali che orienta personaggi come Umberto Terracini, Lelio Basso o Vezio Crisafulli, i quali non per caso ebbero un ruolo rilevante nella determinazione delle singole disposizioni della Costituzione repubblicana e nella stessa individuazione della nuova dottrina costituzionale. In questo senso l'analisi della loro esperienza costituzionale pone interrogativi anche di ordine squisitamente teorico, attinenti sempre alla interazione fra la cultura marxista e l'elemento statale (questioni queste sulle quali dibattiti come quello apertosi sulle tesi di Norberto Bobbio a metà degli anni Settanta o studi specifici, quali quelli di Umberto Cerroni e Danilo Zolo, solo per fare alcuni tra i nomi più noti, hanno fornito contributi significativi¹²). Interrogativi rivolti ad esempio anche a indagare una tradizione di pensiero marxista non pregiudizialmente avversa o contraria alla dimensione della statualità, e tanto meno incline a concepirla in modo riduttivo quale mero strumento del «dominio borghese». Lo stesso Gramsci aveva elaborato nei *Quaderni del carcere* una nozione positiva del diritto, dal momento che per il dirigente comunista la necessità di una concezione «essenzialmente rinnovatrice» di questo si poneva in rapporto alla trasformazione dello Stato moderno. Il diritto in uno Stato concepito come «educatore», diviene lo strumento fondamentale di tipo, si potrebbe dire, promozionale per la creazione di un «nuovo tipo o livello di civiltà», laddove esso comprende, nella nuova concettualizzazione gramsciana, tanto la norma giuridica intesa in senso stretto all'interno dell'attività «statale e governativa», quanto «l'attività direttiva della società civile», riguardante la «moralità» e il «costume in genere». In uno Stato che si deve far carico della presenza delle masse nella sfera politica e dunque della promozione di una loro educazione culturale e morale, il diritto oltrepassa i limiti della coazione legale per approdare al terreno dei «costumi», dei «modi di pensare e di operare», della «moralità». Al pari del diritto lo Stato moderno per Gramsci costituisce non soltanto lo strumento del dominio di una classe sull'altra; bensì anche il luogo ove le masse cresco-

¹² Cfr. *Il marxismo e lo Stato*. Il dibattito aperto nella sinistra italiana sulle tesi di N. BOBBIO, in quaderni di «MondOperaio», (nuova serie) 1976; U. CERRONI, *Marx e il diritto moderno*, Roma 1972; D. ZOLO, *I marxisti e lo Stato*, Milano 1977.

no, ove si verifica un livellamento generale della società, una crescita culturale, civile e morale¹³.

All'interno di questo quadro concettuale si tratta di declinare storicamente il rapporto che tali costituenti ebbero con lo Stato, in particolare con lo Stato «borghese» all'altezza del periodo di fondazione della Repubblica, dopo vent'anni di regime fascista, affrontando questioni anche di tipo storico-fattuale, concernenti la ricostruzione «sul campo» della sentita partecipazione al dibattito costituzionale da parte di appartenenti alla cultura di sinistra. Dall'analisi dei loro specifici contributi, in particolare di quelli dati nelle sedi deputate alla preparazione della Costituzione, sembra emergere a livello generale una comune concezione dialettica della realtà storica, dalla quale deriva infatti una valutazione accurata e assai complessa dell'ambito giuridico, che non appare *tout court* schiacciato sull'idea di una sua immediata derivazione dagli interessi di classe dominanti. Da un lato questo giudizio (connotante soprattutto le biografie politico-intellettuali di Basso e Terracini) conduce la sinistra impegnata nella fase costituente a valorizzare alcuni elementi dello Stato di diritto tradizionale. Da qui una particolare attenzione nei confronti del Titolo sui rapporti civili della Costituzione, della natura sovraordinata delle norme costituzionali, del carattere relativamente rigido di quest'ultima, della chiara fissazione di tutta una serie di garanzie giuridiche, aventi validità universale e una dimensione di assoluta certezza tale da assicurare il superamento di ogni possibile arbitrio e incursione autoritaria. Dall'altro lato il riconoscimento di una relativa autonomia del terreno giuridico consente di porre in rilievo anche una connotazione sociale della cittadinanza, nuova rispetto all'elaborazione del periodo liberale precedente, connessa alla considerazione promozionale ed educativa del diritto, ora pensato nel suo legame con la società civile.

Proprio il tema dei diritti sociali consente di soffermarsi su un altro elemento problematico, che sembra utile indagare ulteriormente. Si tratta della connessione, evidente in relazione alle singole materie e ai capitoli dell'ordinamento costituzionale su cui si incentrò l'attenzione di alcuni appartenenti alla sinistra presente

¹³ A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*. Edizione critica dell'Istituto Gramsci, a cura di V. GERRATANA, Torino 1975, p. 1570, p. 757, p. 1566. Inoltre va detto che nello Stato «integrale» di Gramsci la classe dominante non esercita solo dominio puro ma anche egemonia. Proprio in forza della complessità di questo Stato integrale si apre una dinamica conflittuale che schiude la possibilità di un superamento della divisione tra «governati e governanti, dirigenti e diretti» (*ibidem*, p. 1752).

nel dibattito costituzionale tra il lascito della cultura socialista e propria del movimento operaio, le singole sensibilità legate agli specifici percorsi di vita e di studio personali e un comune retroterra storico-concettuale da cui i diversi costituenti trassero spunto. Per un verso ad esempio la stessa centralità della questione dei diritti sociali (legata ad una nuova nozione del concetto di cittadinanza), rispondeva alla critica marxiana classica nei confronti delle costruzioni giuridiche individualistiche e astratte (alla nota distinzione tra *bourgeois* e *citoyen*). Per l'altro essa traeva spunto anche dai progressi raggiunti nell'elaborazione dei nuovi modelli di assetto e integrazione statali (a cominciare dalla vicenda di Weimar), di nuovo e attivo intervento pubblico nella vita collettiva nazionale. In questo senso essa stessa conosceva una valorizzazione specifica nel pensiero e nella attività costituzionale di Lelio Basso¹⁴.

Lo stesso forse si può dire in relazione alla centralità dell'elemento partito, la quale, nel «nuovo compito di pedagogia della società» che spettava a quest'ultimo¹⁵, oltre a derivare certamente da una certa cultura operaia e a essere legata a specifiche sensibilità critiche nei confronti del sistema liberale nazionale di inizio secolo¹⁶, rispondeva generalmente agli sviluppi verificatisi nel corso degli anni Trenta nell'ambito della dottrina giuridico-politica, i quali peraltro – come si è già accennato – erano strettamente connessi a «un dato di costituzione “materiale”», ovvero «quello del Partito nazionale fascista»¹⁷.

In tale contesto complessivo si colloca l'operato della sinistra durante la fase costituente, il quale non sembra peraltro essere privo di aspetti contraddittori non a caso già discussi dalla storiogra-

¹⁴ A proposito del riconoscimento di una nuova forma di cittadinanza nei sistemi costituzionali novecenteschi si veda G. BONGIOVANNI-G. GOZZI, *Democrazia* in A. BARBERA (ed), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Roma-Bari 1998. In relazione a Basso sembra opportuno osservare che se la centralità dei diritti sociali rifletteva la sua formazione marxista, tuttavia va considerata anche una serie di elementi di sua vicinanza con autori classici della dottrina politica. Autori quali Kelsen (in particolare H. KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, Bologna 1966) o Neumann (F. NEUMANN, *Lo stato democratico e lo stato autoritario*, Bologna 1973) soprattutto per ciò che attiene al problema della configurazione di un moderno *Parteienstaat* e a quello di una diversa nozione della libertà. A quest'ultimo proposito cfr. I. BERLIN, *Due concetti di libertà*, in A. PASSERIN D'ENTRÈVES (ed), *La libertà politica*, Milano 1977.

¹⁵ Così M. SALVATI, *Il partito nella elaborazione dei socialisti*, in *Le idee costituzionali della Resistenza*, cit., p. 264; e anche M. SALVATI, *Cittadini e governanti. La leadership nella storia dell'Italia contemporanea*, Roma-Bari 1997, pp. 117 ss.

¹⁶ Si veda ad esempio L. BASSO, *Al di là del fascismo*, in «Il Caffè», 1924; o anche le numerose riflessioni di Gramsci in proposito.

¹⁷ M. SALVATI, *Il partito*, cit., p. 265.

fia (in particolare da quella attenta al problema della continuità dello Stato liberale nelle sue strutture portanti «attraverso il fascismo» nel nuovo assetto democratico-repubblicano). Quest'ultima si è infatti a lungo soffermata sull'insufficiente attenzione della sinistra, del Pci nello specifico, nei confronti dei temi giuridico-istituzionali, insufficienza che avrebbe anche causato una subordinazione della forza politica in teoria maggiormente interessata al rinnovamento politico-istituzionale alle elaborazioni di altre forze politiche più moderate, spesso inclini alla restaurazione dell'antico *status quo* anche sul terreno dei rapporti statali. Le critiche si sono appuntate tanto sulla scarsità di teorie di tipo costituzionale nei documenti ufficiali del partito comunista (e anche socialista) all'altezza del periodo resistenziale e agli albori della Repubblica italiana, quanto sulla conseguente accettazione «dei capisaldi della democrazia borghese»¹⁸.

Tali obiezioni hanno in particolare preso di mira l'accettazione del terreno istituzionale, considerato neutrale, mutante di segno *solamente* in relazione ai soggetti sociali legittimati a occuparlo e a dirigerlo (di qui il perseguimento di una linea «chiamata di “occupazione delle istituzioni” o di “lunga marcia attraverso le istituzioni”»¹⁹ e il privilegiamento del rapporto tra i tre partiti di massa «rispetto al problema delle trasformazioni istituzionali»²⁰).

Si tratta allora di comprendere quali siano gli assi lungo i quali la sinistra si muove per promuovere trasformazioni progressive anche di tipo istituzionale. Sembra a questo proposito emergere una linea di azione tutta incentrata, anziché sull'adozione di nuovi strumenti istituzionali, sulla partecipazione delle masse popolari

¹⁸ F. SBARBERI, *I comunisti italiani e lo Stato 1929-1956*, Milano 1980, pp. 186-87 e anche p. 253. A questo proposito anche E. ROTELLI, *Costituzione e amministrazione dell'Italia unita*, Bologna 1981, p. 127 ha notato come la formula di «democrazia progressiva» del partito nuovo presenti «contorni istituzionali piuttosto evanescenti». Sulla insufficiente attenzione della sinistra per i temi istituzionali cfr. pure sul Partito socialista F. TADDEI, *La Costituente nella politica del PSI*, in *Cultura politica e partiti*, cit. Su quello comunista cfr. nell'ambito dello stesso volume G. CONTI-M. PIERETTI-G. PERRA, *Il «partito nuovo»*, cit.; e anche R. MARTINELLI, *Storia del Partito comunista italiano. Il partito nuovo dalla Liberazione al 18 aprile*, Torino 1995.

¹⁹ C. PAVONE, *Alle origini della Repubblica. Scritti sul fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino 1995, p. 88. Per analoghe osservazioni cfr. M. FLORES, *Governo e potere nel periodo transitorio*, in *Gli anni della Costituente*, Milano 1983.

²⁰ E. RAGIONIERI, *Il partito comunista e l'avvento della regione in Italia*, in M. LEGNANI (ed), *Regioni e Stato dalla Resistenza alla Costituzione*, Bologna 1975, p. 279, come anche E. RAGIONIERI, *I comunisti nella Resistenza*, in L. VALLANI-G. BIANCHI-E. RAGIONIERI (edd), *Azionisti cattolici e comunisti nella Resistenza*, Milano 1971, pp. 428 ss.

alla direzione del governo tecnico e reale del paese attraverso lo strumento del partito, unico mezzo capace di operare per l'inserimento di queste masse all'interno del quadro istituzionale post-liberale. In questo senso la linea della partecipazione alle istituzioni borghesi tradizionali, di tipo rappresentativo, se da un lato – secondo varie voci storiografiche – conduceva le sinistre (in particolare il Pci) impegnate alla Costituente a una forma di acquiescenza rispetto ai modelli costituzionali ottocenteschi di tipo parlamentare e statocentrici²¹, dall'altro lato era anche espressione di un determinato modo di intendere il rinnovamento politico-giuridico postfascista. Nelle elaborazioni di Crisafulli medesimo gli istituti rappresentativi tradizionali sembrano essere il mezzo più moderno «per dare concretezza giuridica al principio democratico» che, nell'elaborazione di colui che doveva essere considerato il costituzionalista ufficiale del partito, si traduce nella «identificazione tra i governanti e i governati, tra lo Stato come comunità e lo Stato come governo». Secondo Crisafulli l'istituto della rappresentanza politica era in grado di «tradurre giuridicamente in atto [...] quella postulata identità-limite di governanti e governati che rappresenta il motivo centrale della democrazia politica». Tale istituto «quanto più esteso ed efficiente è, nei singoli ordinamenti», «tanto maggiore è l'approssimazione che ne risulta al punto limite dell'identità governanti-governati»²².

L'idea generale che sottende tali considerazioni sembra essere una nozione dialettica delle istituzioni dello Stato «di transizione», che se spinge la sinistra presente nella sede costituzionale a criticare gli istituti giuridico-statali borghesi più suscettibili di quelle che venivano ritenute politiche restrittive e antidemocratiche, tuttavia la porta anche a cercare di «sfruttare al massimo i margini della democrazia borghese restaurata»²³. È diffusa la convinzione che la via giusta sia – nel momento storico determinato in cui si situano gli stessi lavori costituzionali – l'operare all'interno di quest'ultima tanto per esasperarne le contraddizioni immanenti in direzione di una migliore realizzazione del principio di sovranità popolare e democratica, quanto per renderne possibile un progressivo al-

²¹ Cfr. M. FIORAVANTI, *Costituzione e popolo sovrano*, cit., p. 103; e cfr. pure S. MERLINI, *Autorità e democrazia nello sviluppo della forma di governo italiana*, Torino 1997, p. 101 e P. AIMO, *Bicameralismo e regioni. La camera delle autonomie: nascita e tramonto di una idea. La genesi del senato alla Costituente*, Milano 1977, p. 76 e p. 103.

²² V. CRISAFULLI, *Considerazioni sulla Costituzione sovietica*, in «Società», 1946.

²³ Così U. TERRACINI, *Ricorso Terracini*, in U. TERRACINI, *Al bando dal partito. Carteggio clandestino dall'isola e dall'esilio 1938-45*, a cura di A. COLETTI, Milano 1976, p. 126.

largamento ai soggetti popolari, nella nota prospettiva finale di una transizione al socialismo.

La partecipazione alla strutturazione del nuovo assetto istituzionale da parte di alcuni costituenti della sinistra avviene dunque sulla base di una concezione non statica del diritto e delle istituzioni, in virtù della quale diviene necessario introdurre, all'interno dell'ordinamento giuridico dato, elementi di dinamismo, di contraddizione – tanto più suscettibili di sviluppi progressivi a fronte di una ampia *partecipazione* dei cittadini alla cosa pubblica – volti a creare i presupposti di un nuovo ordine sociale «realmente» democratico ed egualitario. In questo contesto, non privo (come si è visto) di problemi, si colloca l'impegno di alcune delle voci più rappresentative della sinistra impegnata nel dibattito costituzionale. Esse si espressero in favore della determinazione di una natura programmatica del testo fondamentale, ove fossero presenti disposizioni e principi generali rivolti a una trasformazione degli assetti esistenti, a un futuro di progresso sociale e dotati – sulla scia delle acquisizioni più alte della dottrina costituzionale – di efficacia giuridica e normativa al pari di altre norme più specifiche²⁴. La consapevolezza che sembrerebbe guidare Basso in sede di Assemblea Costituente o Crisafulli nelle proprie elaborazioni giuspubblicistiche coeve e successive, concerne il carattere storico della Costituzione, nel suo essere sia frutto di precedenti trasformazioni politico-sociali, conformemente ai processi storici in atto nelle contemporanee democrazie occidentali, sia ancor più veicolo di ulteriori sviluppi futuri.

3. Vezio Crisafulli e «una nuova dottrina giuridica della Costituzione»

Ora proprio al fine di comprendere le premesse dell'elaborazione di uno dei più convinti assertori – all'interno dello stesso schieramento della sinistra – della natura programmatica del testo costituzionale, sembra opportuno soffermare l'attenzione sulla vicenda di Crisafulli.

²⁴ A questo proposito si veda la polemica di costituenti quali Basso o Togliatti nei confronti di quanti (ad esempio Calamandrei) non ritenevano opportuno far entrare nel nuovo testo norme non immediatamente «azionabili». A loro parere infatti – secondo le parole che, riprendendo Crisafulli, scrive L. BASSO, *Il principe senza scettro. Democrazia e sovranità popolare nella Costituzione e nella realtà italiana*, Milano 1958, p. 194 – la Costituzione «ci dà non soltanto la figura essenziale di un modo di essere attuale... ma anche ed insieme la figura essenziale di un modo di essere futuro dell'ordinamento medesimo». In questa stessa pagina Basso riprende Mortati, in riferimento alla affermazione di un carattere obiettivamente «trasformatore» della Costituzione.

L'intento è anche quello di capire quanto la ricostruzione delle biografie culturali e politiche di alcuni dei più importanti protagonisti del dibattito costituzionale sia utile allo scopo di illuminare la stessa attività svolta dai costituenti nel terreno concreto dell'ordinamento giuridico-istituzionale repubblicano, attraverso lo studio e poi la valorizzazione del percorso intellettuale e politico da essi compiuto nel giungere alla composizione della Costituzione. Costituzione che peraltro sembrerebbe rivelare tramite quest'approccio nuovi versanti meritevoli di approfondimento critico.

Nello specifico la figura di Crisafulli permette, oltre a far luce sul già menzionato problema del rapporto esistente tra marxismo e Stato, anche di tenere insieme due diversi aspetti della ricerca. Un primo versante più di tipo teorico, relativo alla sua riflessione nell'ambito della giuspubblicistica contemporanea, si lega con un secondo più storico connesso sia alla sua presenza nella vicenda costituzionale repubblicana in qualità di appartenente allo schieramento della sinistra (Pci), sia alla sua collocazione nel periodo fascista e di conseguenza al problema della transizione dell'Italia dal fascismo alla democrazia.

In questo senso anche gli approcci metodologici con i quali analizzare la vicenda di Crisafulli possono essere diversi. Per ciò che attiene al versante più di tipo teorico, la ricostruzione della sua biografia permette di individuare la maturazione a livello giuridico di una nuova elaborazione di tipo costituzionale, la quale nel campo della scienza del diritto costituzionale appunto segna una importante «svolta» attuata negli anni Trenta «ad opera principalmente di Costantino Mortati e Vezio Crisafulli»²⁵.

Svolta attestata da più voci della storiografia, in genere attenta nel mostrare come le riflessioni che Crisafulli matura a partire dalla metà degli anni Trenta e poi agli inizi degli anni Quaranta si collocano al di fuori tanto della tradizione giuspubblicistica del periodo liberale, quanto di quella dichiaratamente fascista, per porre le premesse dell'elaborazione successiva riguardante i principi costituzionali del nuovo Stato italiano e i fondamenti del dibattito sulla natura programmatica della Costituzione italiana quale si ritroverà poi nel corso di tutto il periodo successivo alla redazione della Carta costituzionale. Studiare la biografia intellettuale di Crisafulli permette di approfondire ulteriormente a livello generale il confronto tra i giuristi appartenenti alla tradizione giuspub-

²⁵ Così S. CASSESE, *L'opera di Massimo Severo Giannini negli anni Trenta*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XX, 1990, p. 419.

blicistica liberale (in particolare, pur nelle loro rilevanti diversità²⁶ V. E. Orlando e Santi Romano, del quale Crisafulli fu – dato quest'ultimo che merita una forte attenzione – allievo e assistente volontario); quelli più vicini al regime fascista (Panunzio, Costamagna); e soprattutto la nuova leva di «giovani» giuspubblicisti romani (Mortati, Origone, Lavagna, Crisafulli, Biscaretti di Ruffia, Massimo S. Giannini)²⁷ particolarmente sensibili ai cambiamenti in atto.

Interessante è allora individuare e analizzare i punti di rottura presenti nelle prime elaborazioni di Crisafulli, rispetto ad esempio ai termini in cui era stata pensata fino a quel momento la norma giuridica nella giuspubblicistica liberale. Passaggio questo che permette anche di rintracciare quegli elementi innovativi, sul terreno giuridico, legati al successivo impegno costituzionale repubblicano e in particolare quelli attinenti alla elaborazione di una nuova funzione primigenia dei principi costituzionali, di tipo generale, aventi una fondamentale incidenza sull'interpretazione oltre che sull'integrazione dell'ordinamento giuridico. La distanza critica maturata dal giovane giurista, la quale gli permette anche di indagare sul terreno dei principi generali e di approdare a una storizzazione delle forme di organizzazione statale legata all'individuazione di modelli avanzati di Stato costituzionale, sembra essere strettamente connessa con le trasformazioni storiche in atto. Laddove, alla critica sulla incapacità dei modelli giuridici liberali di seguire tali trasformazioni, seguono le analisi sulla necessità di un ampliamento dei compiti del diritto positivo all'altezza delle nuove funzioni dello Stato novecentesco. In questo senso se la riflessione di Crisa-

²⁶ Come osserva L. MANGONI, *Giuristi e politica. Il diritto come supplezza*, in *Stato e cultura giuridica*, cit., il solo confronto dei titoli delle prolusioni di V. E. Orlando e di Santi Romano – *Lo Stato e la realtà* per l'intervento del primo e *Lo Stato moderno e la sua crisi* per quello di Santi Romano – mette in rilievo il loro differente punto di vista in merito al tema trattato del rapporto Stato-società. In merito a ciò si veda in particolare S. CASSESE, *Ipotesi sulla formazione de «l'ordinamento giuridico» di Santi Romano*, in *La formazione dello Stato amministrativo*, cit.

²⁷ F. LANCHESTER, *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania*, Milano 1994, p. 63. Sulla svolta degli anni Trenta cfr. anche M. FIORAVANTI, *Costituzione amministrazione e trasformazione*, cit. Dello stesso autore cfr. *Le dottrine dello Stato e della Costituzione*, in *Storia dello Stato*, cit. E anche le pagine che G. CIANFEROTTI, *Il pensiero di V. E. Orlando e la giuspubblicistica italiana*, Milano 1980 dedica alle elaborazioni di Mortati e Crisafulli, nonché gli interventi alle giornate di studio in onore di quest'ultimo, *Il contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto costituzionale. Atti delle giornate di studio di Trieste 1-2 ottobre 1993*, Padova 1994 e *Scritti su La giustizia costituzionale, in onore di Vezio Crisafulli*, Padova 1985; infine cfr. M. GALIZIA-P. GROSSI, *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, Milano 1990.

fulli si incontra in parte con le elaborazioni di altri giuristi del periodo fascista, ciò avviene sulla base della necessità comune di rispondere ai mutamenti in corso a livello più generale nelle neonate società di massa, dinnanzi a eventi che impongono un diverso ruolo dello Stato, un ampliamento delle sue competenze e una riproblematizzazione del rapporto tra individuo e istituzioni, volta a superare la crisi del sistema istituzionale liberale. Proprio qui sta l'altro elemento problematico della vicenda biografica di Crisafulli, per il quale non sembrerebbe errato servirsi di ulteriori filoni di ricerca diversi anche sotto il profilo metodologico.

Si tratta del problema relativo al rapporto di Crisafulli con le elaborazioni dei giuristi più vicini al regime e più in generale con il fascismo, considerato come particolare risposta alla crisi del sistema giuridico liberale ottocentesco.

A questo proposito appare necessario capire da un lato, sul piano della dottrina giuridica, quali elementi di diversità distinguano Crisafulli dai giuristi legati strettamente al regime; dall'altro lato, su un versante più storico, tenere presente le diverse forme assunte dal consenso nei confronti del fascismo, alla luce anche di una maggiore problematizzazione del nesso cultura e regime.

Relativamente al primo punto va detto che il problema della determinazione di un nuovo modello costituzionale si poneva agli stessi Costamagna e Panunzio nel contesto generale di un'opera di «trasformazione dello Stato» (secondo quanto recitava il titolo del volume più noto di Rocco) e di definizione «dei principi generali del diritto fascista, che avrebbero dovuto coronare l'opera codificatrice del regime e consacrarne il carattere prettamente fascista»²⁸. In questo senso non è sempre semplice individuare il punto di rottura tra la produzione finalizzata alla legittimazione dello Stato autoritario fascista – e a questo fine incline alla piena identificazione tra dettati costituzionali e direttive del Gran Consiglio, tra diritto e politica – e quella che invece si poneva il problema della costruzione di un moderno ordinamento costituzionale dello Stato, a prescindere dalle sue concrete forme storiche. Così come non è facile comprendere, alla luce dei testi di Crisafulli, se vi sia – a un certo punto del suo percorso politico e intellettuale – un modo alternativo, rispetto ad esempio a quello di Gentile, di pensare il rapporto Stato-società²⁹ (alla luce

²⁸ A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario* (1965), Torino 1995, p. 284.

²⁹ Si veda in particolare V. CRISAFULLI, *Nuove pubblicazioni francesi sulla crisi della democrazia e il valore della libertà*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XV, 1935.

anche della consapevolezza di una sua successiva adesione all'esperienza socialista del Mup, prima ancora dell'Upi, e poi a quella comunista del Pci). Problema quest'ultimo, del nesso libertà-necessità, individuo-Stato, più volte analizzato da Gramsci e suscettibile di soluzioni diverse. Una prima modalità di concettualizzare tale problematica è quella che tende a far prevalere una «politica totalitaria»³⁰ di assimilazione forzata e coercitiva della società all'interno di uno Stato configurato come l'espressione di interessi particolari e privati. A tale prospettiva se ne affianca una seconda di tipo dialettico che – pur restando all'interno di un riferimento forte alla realtà statale, quale sfondo principale della collettività dei cittadini (come «criterio ordinatore della ricca realtà dei gruppi»³¹) – fa valere, in luogo dell'immediata identificazione tra individuo e Stato, l'esigenza del necessario raccordo tra espressione dei propri interessi individuali ed esigenze della collettività, tra proprie libertà e necessità oggettive di un sistema integrato.

Suole allora essere rintracciato qui da talune autorevoli voci della storiografia un elemento importante della continuità con il pensiero liberale *in primis* orlandiano (di tipo statocentrico appunto) notato nella sinistra soprattutto comunista durante il dibattito costituzionale repubblicano.

Sullo sfondo resta il problema (relativo al secondo punto) accennato, che fa da cornice storica a questa vicenda biografica specifica, del rapporto tra fascismo e cultura, sulla scia anche delle acquisizioni più critiche della storiografia volta a demistificare una presunta separatezza tra regime e intellettualità³².

Tuttavia va anche detto che se è vero che Crisafulli partecipa attivamente al noto convegno pisano svoltosi a metà del maggio '40 con l'intento di dar vita a una redazione dei principi generali dell'ordinamento fascista, occorre d'altra parte non omettere che il suo intervento sembra essere il portato di una riflessione più complessiva sulla natura delle norme giuridiche non immediatamente riconducibile nell'alveo della dottrina e delle direttive fasciste (ma

³⁰ A. GRAMSCI, *Quaderni dal carcere*, cit., p. 800.

³¹ Cfr. le riflessioni in proposito di A. CARIOLA, *Il legame degli interessi di ricerca del «giovane» Crisafulli con il pensiero giuridico italiano del primo Novecento*, in *Il contributo*, cit., p. 206.

³² Cfr. ad esempio P. COSTA, *La giuspubblicistica dell'Italia unita: il paradigma disciplinare*, in *Stato e cultura giuridica*, cit., in particolare pp. 125 ss; M. ISNENGGHI, *Intellettuale militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista*, Torino 1979, in particolare p. 154; G. TURI, *Fascismo e cultura ieri e oggi*, in *Il regime fascista*, cit., pp. 529-50; N. BOBBIO, *La cultura e il fascismo*, in G. QUAAZZA (ed), *Fascismo e società italiana*, Torino 1973.

piuttosto letta come la risultante di un impegno volto al progresso delle dottrine giuridico-costituzionali³³. La sistematizzazione del nuovo modello statale, ove i principi generali costituzionali assumono una definizione certa e stabile³⁴, non legata strumentalmente alla politica fascista (di qui la polemica che Crisafulli intraprende con Maranini per riaffermare la distinzione tra diritto e politica e la validità di una scienza del diritto costituzionale), fa parte di un'elaborazione scientifica complessiva che si è riscontrato essere realizzata soprattutto lungo una strada «meno legata al contingente», «nello sforzo di indagare sui più vari e più nuovi profili della normazione e degli assetti normativi» italiani, ponendo in questo modo «le basi dei fondamentali contributi destinati a comparire nel periodo repubblicano»³⁵. Si tratta di individuare anche in che misura Crisafulli presti attenzione al dato oggettivo proveniente dalle trasformazioni storiche in atto, tra cui prima fra tutte la nuova funzione («più vasta e complessa» per stare alle sue parole) dello Stato «*multi-purpose*» appunto. Lo sfondo analitico è quello di una ricerca storica che tenta di ricostruire proprio l'impatto che certi eventi e interventi, non sempre e non solo direttamente riconducibili al fascismo, hanno nel corso degli anni Trenta nelle riflessioni del giovane giurista, alla luce anche della convinzione che dati quali quello del suo impegno tra il '33 e il '39 nell'ufficio legislativo del Ministero di Giustizia abbiano avuto un ruolo rilevante³⁶.

Da quanto detto dunque emerge l'importanza della figura di Crisafulli anche al fine di un corretto inquadramento del problema della continuità e della rottura (laddove quest'ultima si verifica), tra età liberale, fascista e repubblicana per ciò che attiene l'ambito giuridico sia sul terreno culturale, sia su quello istituzio-

³³ Cfr. M. FIORAVANTI, *Costituzione amministrazione e trasformazione*, cit.; M. GALIZIA, *Diritto costituzionale (profili storici)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano 1964, pp. 975 ss.; P. POMBENI, *La Costituente. Un problema storico-politico*, Bologna 1995.

³⁴ Cfr. in particolare V. CRISAFULLI, *I principi costituzionali dell'interpretazione ed applicazione delle leggi*, *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, vol. I, Padova 1939; e V. CRISAFULLI, *A proposito dei principi generali del diritto e di una loro enunciazione legislativa*, in «Jus», 1940 e infine *Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto*, in *Studi sui principi dell'ordinamento giuridico fascista*, a cura della Facoltà di Giurisprudenza e della Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative della R. Università di Pisa, Pisa 1943.

³⁵ L. PALADIN, *Gli anni della formazione*, in *Il contributo*, cit., p. 30.

³⁶ A tal proposito si vedano le riflessioni di G. MELIS, *Il diritto amministrativo tra le due guerre*, cit., p. 414, relative all'importanza dell'«esperienza degli uffici legislativi dei ministeri, in un'epoca come gli anni Trenta, di amministrazione legiferante».

nale. Emerge anche l'importanza che tale tipo di studio avrebbe al fine di comprendere alcuni nodi della «costituzione fascista» (secondo la nota denominazione di M.S. Giannini) sulla quale Crisafulli ebbe modo di riflettere. Ne trarrebbero conferma tanto la convinzione più generale che il pensiero dei giuristi non viva «fuori della storia» e non sia costituito da un insieme astratto di «dogmi» bensì da «riflessioni sulle istituzioni» del proprio tempo³⁷, quanto la consapevolezza dell'influenza esercitata sulle riflessioni di alcuni giuristi da parte della «novità del sistema giuridico» innescato con l'ordinamento fascista³⁸.

Sulla base di queste stesse premesse va indagata la prima stagione repubblicana della riflessione di Crisafulli, caratterizzata da un impegno teorico volto tanto alla specifica elaborazione, sulla scia delle premesse indicate, di tipo giuridico-costituzionale, quanto alla riflessione attorno al rapporto tra società di massa e organizzazione dello Stato moderno, tra governo della maggioranza e diritti dei singoli, nodo per il quale egli aveva già mostrato di avere una certa sensibilità.

È su «Rinascita» che Crisafulli tra il '44 e il '46 affronta tali problematiche, motivando il suo approdo al «socialismo marxistico» come necessaria adesione a una ideologia capace di sviluppare sino alle ultime conseguenze i principi della democrazia e di superare dialetticamente i limiti della «democrazia liberale d'anteguerra». Il «socialismo marxistico» è altresì ritenuto capace di fondare un sistema politico-istituzionale concretamente volto al soddisfacimento dei bisogni generali e al coinvolgimento dei cittadini «al governo dello Stato», nonché di dare validità effettiva alle libertà individuali tradizionali valorizzate nel loro versante garantista³⁹.

Il modello della nuova e «moderna costituzione democratica»⁴⁰ non si limitava «a sancire i soli diritti di libertà individuali, astrattamente e formalisticamente considerati sul piano giuridico secondo il modello ottocentesco» (che pure – sulla scia di uno stori-

³⁷ Così S. CASSESE, *Che la storiografia storiografia della cultura giuridica si conceda un benefico letargo*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1990, pp. 1159-1165.

³⁸ P. POMBENI, *Il partito fascista*, cit., p. 207. In questo senso si muovono anche le recenti riflessioni di F. LANCHESTER, *Costantino Mortari e Weimar*, in S. RODOŦÀ (ed), *Alle origini della Costituzione. Ricerca della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco*, Bologna 1998, in particolare p. 325.

³⁹ V. CRISAFULLI, *Liberalismo e democrazia*, in «Rinascita», I, 1944.

⁴⁰ Relativamente alle caratteristiche specifiche del nascente Stato democratico disegnato dalla nuova Carta costituzionale si veda V. CRISAFULLI, *Per una Costituzione democratica*, in «Rinascita», III, 1946.

cismo comune alla sinistra in oggetto⁴¹ – non veniva rinnegato bensì valorizzato negli elementi ritenuti oggettivamente progressivi). Esso «doveva anche creare le condizioni per un effettivo esercizio concreto di tali diritti da parte di tutti i cittadini»⁴². Motivi questi che Crisafulli sosterrà nella sua attività di giurista e politico all'interno della Commissione Forti, dalla quale si possono anche ricavare le sue posizioni su alcuni temi rilevanti della nuova organizzazione istituzionale (quali quello del rapporto tra Parlamento e Corte costituzionale o quello relativo agli «organi e alle funzioni legislative»).

Alla luce di quanto detto si comprende allora l'utilità di un approccio storiografico che intrecci l'elemento giuridico-istituzionale con quello politico e culturale, nel tentativo di fare ulteriormente luce sui contributi più significativi dati alla redazione della Legge fondamentale. Altrettanto opportuno appare lo scavo volto a meglio precisare la natura di quest'ultima a partire dai suoi stessi antecedenti teorici degli anni Trenta, nonché a dare spazio nello specifico ad alcuni elementi della cultura della sinistra novecentesca, articolando maggiormente il giudizio intorno al rapporto esistente tra alcuni suoi esponenti e l'ordinamento costituzionale. Il tutto all'interno del complesso intreccio tra la cultura specifica dei costituenti presi di volta in volta in considerazione e lo sfondo del più generale confronto politico-giuridico dipanatosi in Italia ed Europa all'indomani della seconda guerra mondiale.

⁴¹ Cfr. in proposito l'analisi che M. DOGLIANI, *La concezione della Costituzione*, cit., pp. 387 ss. conduce sulla concezione costituzionale di Togliatti, la quale sembra essere riferibile anche ad altri esponenti comunisti impegnati nel dibattito costituzionale.

⁴² V. CRISAFULLI, *I diritti dell'uomo e del cittadino*, in «Rinascita», III, 1946. Di Crisafulli cfr. pure le due opere principali, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano 1952, e *Stato Popolo Governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano 1985.

Natura e allegoria nel giardino leopardiano*

Franca Janowski

Il pezzo di Franca Janowski che qui si pubblica è solo una parte di un più ampio saggio che la studiosa di Stoccarda ha elaborato per gli Atti di un convegno leopardiano, che usciranno presto. Io ne avevo avuto un'anticipazione in un seminario leopardiano organizzato nel 1998 a Berlino. Mi aveva colpito la precisione e peculiarità delle considerazioni del Leopardi sul tema giardino: sono convinto da sempre che si tratti di uno dei tanti "specchi" della politica che vado ricercando. Non solo metafora, dunque, ma canale di comunicazione tra gli uomini, nelle loro abitudini e passioni, e l'esigenza di vivere in comunità ordinata. Un canale ancora più interessante, nella prospettiva leopardiana, perché cosperso di ponti fra due temi che pure mi sono, politologicamente, molto cari: la melancolia e la disciplina. Mi sembra utile pubblicare il pezzo in S&P, per mostrare fin dove la nostra riflessione sulle dottrine può spingersi, nel tentativo di complicare la comprensione della politica. Franca Janowski è un'ottima romanista, che lavora in Germania e si occupa, fra l'altro, di Leopardi: a noi la sua competenza serve per fare altri discorsi. La speranza è che ne sorga un dibattito, o che almeno vengano altre proposte del genere. O anche che si possa instaurare un nuovo metodo [P.S.].

In una poesia giovanile di Rilke¹, in cui simbolo lunare e giardino appaiono congiunti, due innamorati immaginano al tornar di una notte di luna di scordare la tristezza che ispira loro la città

* Versione ridotta di un intervento al X Convegno internazionale «Lo Zibaldone: 100 anni dopo. Composizione, edizione, temi», Recanati-Porto Recanati 14-18 settembre 1998. L'intervento uscirà, nella sua completezza, negli Atti del Convegno con il titolo *Figure del negativo nello Zibaldone leopardiano: la tristezza della natura*. Una relazione prossima all'articolo qui pubblicato è stata letta in tedesco, dall'Autrice, in occasione del Seminario leopardiano tenutosi presso l'Istituto Italiano di Cultura di Berlino nel 1998.

¹ «Wir wollen, wenn es wieder Mondnacht wird / die Traurigkeit zu großer Stadt vergessen / und hingehen und uns an das Gitter pressen, / das uns von dem versagten Garten trennt», R.M. RILKE, *Sämtliche Werke*, Frankfurt a. M. 1962, vol. I, p. 167. Rilke sa esprimere mirabilmente il motivo della tristezza e della perdita innocenza della natura. Su questo tema cfr. anche R. ASSUNTO, *Ontologia e teleologia del giardino*, Milano 1988, pp. 21 s.